



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## SINTESI CONVEGNO DEL 21 MAGGIO 2026 SUGLI EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

**Quali sono le novità introdotte dal DL 116/2025 Convertito con L. 147/2025 e in vigore dall'8 agosto 2025?**

- Introdotti nuovi reati ambientali e modificati alcuni articoli del titolo VI del Dlgs 152/2006 [\(v. slide 6\)](#);
- Aumento significativo delle sanzioni penali per tutti i reati ambientali [\(v. slide 7,9,10,11, 17,18\)](#);
- Trasformazione degli illeciti ambientali da contravvenzioni in delitti *\*(1)* [\(v. slide 5\)](#);
- Aumento dei casi di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto [\(v. slide 9\)](#)
- sanzione accessoria della sospensione della patente per illeciti penali e amministrativi *\*(2)* [\(v. slide 9 e slide 17\)](#);
- Sanzione accessoria sospensione albo autotrasportatori conto terzi
- Sanzione accessoria sospensione Albo Nazionale Gestori Ambientali [\(v. slide 17\)](#);
- Sanzioni 231 più gravi a carico delle società e nuove fattispecie di reato presupposto ;
- N.B. Da sottolineare che l'aggravamento della disciplina sanzionatoria riguarda gli articoli del Dlgs. 152 relativi alle autorizzazioni ordinarie e iscrizioni all'Albo Gestori e non intacca la disciplina prevista dagli impianti in AIA, profilandosi una violazione dei **principi di proporzionalità e equità delle pene in rapporto con le sanzioni previste per lo svolgimento della stessa attività di gestione rifiuti però svolte con l'AIA** quindi notevolmente più importanti dal punto di vista dimensionale.

*\*(1) Il passaggio da contravvenzioni a delitti, esclude l'applicazione:*

*1) dell'obblazione (artt. 162 e 162-bis del Codice Penale);*

*2) della procedura della parte VI bis del D.L.vo 152/2006, è quella della tenuità del fatto che avrebbero prodotto – fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge – l'estinzione del reato*

*\*(2) La sanzione accessoria della sospensione della patente, prevista nel caso dell'art. 256, c.1, cioè la gestione non autorizzata di rifiuti, che comprende anche i casi di trasporto rifiuti senza iscrizione all'Albo (attenzione, per configurarsi questo illecito basta anche solo che nel provvedimento di iscrizione non risulti un EER che viene invece trasportato !) si applica certamente al trasportatore titolare dell'iscrizione che sia anche conducente, ma potrebbe profilarsi anche la possibilità di applicazione al conducente dipendente, se magari sia ravvisabile dolo o colpa grave)*

*Caso curioso è che viene prevista dal legislatore la sospensione della patente anche nel caso di violazione dell'art. 258, c. 2, per irregolare tenuta del registro di carico e scarico (??). Secondo buon senso si ritiene che, mancando la correlazione logica fra la sanzione e l'attività del soggetto, in questo caso preposto alla compilazione del registro e non alla guida dell'automezzo attraverso il quale si compie l'illecito, si ritiene che in sede di contenzioso poi sia inapplicabile.*

**A quali nuove sanzioni porre attenzione?**

- Il legislatore ha **introdotto una ulteriore fattispecie di abbandono o deposito incontrollato** di cui agli art. 255, 255-bis e 255-ter [\(v. slide 7\)](#) che (attenzione!) **hanno una correlazione e**

**potrebbero applicarsi anche a condotte** quali: la non corretta classificazione del materiale come end of waste o rifiuto, il superamento dei limiti autorizzati del deposito, errori nella classificazione dei rifiuti, confusione del posizionamento dei rifiuti, ecc. [\(v. slide 8\)](#)

- L'articolo 256, che disciplina **la gestione non autorizzata dei rifiuti** è stata oggetto di importanti modifiche anche a seguito della conversione in legge. In un primo momento, nel testo del Dl, per tutte le ipotesi di gestione non autorizzata era stata prevista la trasformazione da contravvenzione a in delitto, ora, con la legge di conversione, è stata operata una **distinzione, pertanto per i rifiuti non pericolosi torna ad essere una contravvenzione**, quindi obblabile. **Resta delitto invece nei casi rifiuti pericolosi o quando dalla illecita gestione dei rifiuti derivano pericoli per la vita o incolumità per le persone o quando il fatto è commesso in siti contaminati** [\(v. slide 9\)](#).
- In sede di conversione è stato modificato **l'art. 256, c. 4, inosservanza delle prescrizioni**, per il quale illecito, in origine, il decreto legge prevedeva una sanzione assolutamente sproporzionata, passando da contravvenzione a delitto, quindi addirittura maggiore rispetto a quella prevista per la gestione non autorizzata. Poi, in sede di conversione, si è fortunatamente operata con una **attenuazione della pena** ritornando ad essere reato contravvenzionale. Successivamente la stessa sanzione è stata ancora modificata e migliorata dal **decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 81** (attuazione della direttiva UE sulla Tutela Penale dell'Ambiente), nel nuovo testo viene introdotta una **distinzione punitiva basata sulla pericolosità dei rifiuti** stessi, alleggerendo ulteriormente le sanzioni che, per i rifiuti non pericolosi, ora vanno dall'arresto da 2 a 6 mesi o ammenda di 2.000 a 18.000 euro, quindi restano nell'ambito della contravvenzione obblabile, mentre per i pericolosi è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni, quindi solo in tal caso l'illecito diventa delitto [\(v. slide 11\)](#)

E' importante precisare che **le condotte** che riguardano le violazioni delle prescrizioni autorizzative consistono in una serie di comportamenti omissivi o commissivi, quali ad esempio il mancato controllo dell'applicazione di tutte le prescrizioni autorizzative dell'impianto, o il mancato controllo delle autorizzazioni del fornitore, il deposito oltre i limiti, superamento dei quantitativi ecc. [\(v. elenco slide 12\)](#)

- L'art. 258, sulle **violazioni relative alla tenuta di Registri e FIR**, registra un inasprimento delle sanzioni, che, tuttavia, rimangono ancora amministrative [\(v. slide 17 e 18\)](#). Riguardo al comma 2, **sull'irregolare tenuta del registro di carico e scarico**, si rileva l'applicazione di **sanzioni accessorie**, quali la sospensione dall'Albo gestori ambientali, oltre che (come già spiegato nella nota 2) l'inspiegabile sanzione accessoria della sospensione della patente, che, per tale fattispecie, risulterebbe, secondo il buon senso, difficilmente applicabile [\(v. slide 17\)](#).
- È stato modificato anche il comma 4 dell'art. 258, relativo al **trasporto dei rifiuti senza formulario o con formulario inesatto**, che non rimanda più come prima all'art 483 del Cod. Pen., e, si riconferma la sanzione pecuniaria, in più con la sanzione accessori, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, **della confisca del mezzo utilizzato** per la commissione del reato a seguito di sentenza di condanna.  
Poi però viene precisato che, **solo per i rifiuti pericolosi**, si prevede la sanzione della reclusione da 1 a 3 anni, configurandosi ancora come delitto [\(v. slide 18\)](#)
- Il reato di "traffico illecito", così come era denominato dal precedente **dall'art. 259** nella precedente versione, viene ora finalmente rubricato nella dizione più corretta di **"spedizione illegale di rifiuti"**, superandosi così le ambiguità che prima generava confusione con il reato di attività organizzate di traffico illecito di cui all'art. 452-quaterdecies del Cod. Pen. La pena prevista sale ora da 1 a 5 anni, aumentata per i rifiuti pericolosi [\(v. slide 20\)](#)
- Resta di difficile interpretazione **il nuovo art. 259-bis "Aggravante dell'attività di impresa"** che prevede che le pene comminate per gli illeciti, quali quelli relativi alla gestione non autorizzata dei rifiuti, combustione illecita, e spedizione illegale di rifiuti, sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito di una attività di impresa o comunque attività organizzata [\(v. slide 21\)](#) A tal proposito **resta un grosso e inquietante dubbio su cosa abbia**

voluto intendere il legislatore, perché sempre fattispecie come la gestione non autorizzata e la spedizione illegale di rifiuti (tra l'altro ipotesi sanzionatorie già disciplinate nei precedenti articoli) è attribuibile ad una attività di impresa, quindi quali sanzioni andrebbero applicate ?

### **Quali le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti?**

Il principio da tenere presente per quanto riguarda la **responsabilità del produttore** è che è responsabile di tutto ciò che dichiara e firma nella compilazione del FIR, esempio: classificazione, esistenza di autorizzazioni dei trasportatori, comprese le targhe dei mezzi impiegati, le autorizzazioni degli intermediari e degli impianti ([v. elenco slide 14](#)) e questa responsabilità non è esclusa nel caso in cui a compilare il FIR per il produttore sia il trasportatore, ne è esonerato dalla presenza di un intermediario. Lo stesso vale per i gestori che dovranno sempre controllare le proprie autorizzazioni e che vengano rispettate tutte le procedure e prescrizioni delle proprie autorizzazioni ([v. slide 15](#)). Altro principio è quello della **corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti** (produttore, trasportatore, gestore), per questo bisogna fare molta attenzione oltre che hai **controlli delle autorizzazioni** e iscrizioni possedute dai fornitori anche **alla stipula dei contratti** con clienti e fornitori (per fare un esempio: i contratti specifici di manutenzione) per evitare le responsabilità a titolo di concorso ([v. slide 16](#)).

In conclusione, se non si riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare alla corretta gestione dell'attività, cioè se non si sono fatte tutte le verifiche e monitoraggi di cui alla slide 14 e 15, le pene ora saranno più severe e costerà tantissimo all'azienda anche in applicazione della normativa 231 ([v. slide da 22 a 32](#)).

### **Cosa cambia in merito alla normativa 231/2001 relativa alla responsabilità dell'ente/azienda ?**

Vengono inasprite le pene, con l'aumento delle quote, previste per enti/aziende per i **reati di gestione rifiuti compresi fra i reati presupposti** ([v. elenco slide 26, 27, 28](#)) si registra inoltre l'ampliamento del catalogo dei reati presupposti, la modifica dell'apparato sanzionatorio ([v. slide 25](#)).

### **Come possono tutelarsi gli operatori del settore dai consistenti danni economici che potrebbero derivare all'azienda e quindi dal rischio di chiusura dell'attività?**

Proteggersi dalle sanzioni 231, nelle quali potrebbero, anche facilmente, incappare le imprese nello svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è possibile solo con una **serie di strumenti** ([v. slide 29 e 30](#)) quali : **una formazione mirata**, adeguata a prevenire la consumazione di reati ai dipendenti e vertici dell'azienda, audit e monitoraggi, **soprattutto è indispensabile, per escludere la responsabilità per la 231, adottare o un MOG (Modello Organizzativo)**, il quale, per essere **adeguato ed efficace** che deve rispettare determinati principi (es. adeguata valutazione dei rischi, controlli mappati dell'OdV, protocolli, sanzioni disciplinari interne ecc. [v. slide 30](#)), inoltre il MOG deve essere costantemente **aggiornato** in base all'evoluzione normativa.

Da fare attenzione al fatto che la responsabilità 231 è attribuibile non solo in una situazione di palese vantaggio economico dell'azienda **ma anche quando si rilevi un oggettivo apprezzabile risparmio di spesa**. Sono passibili di responsabilità 231 inoltre, a particolari condizioni, **anche le società unipersonali** ([v. slide 31](#))

Inoltre per l'esistenza di un MOG valido ed efficace è **necessaria la delega di funzioni**, che per essere tale deve avvenire in autonomia di poteri di spesa ([v. slide 32](#))